

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1951-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BRATINA)

Comunicata alla Presidenza il 29 maggio 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica
col Ministro delle finanze
col Ministro del lavoro e della previdenza sociale
col Ministro della sanità
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 2150)

approvato dalla Camera dei deputati il 15 gennaio 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 gennaio 1997*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	4
- della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Italia ha aderito allo statuto dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato sin dal 1957 e, successivamente, nel 1969 ha stipulato un accordo di sede che prevedeva che esso fosse situato in Roma nel Palazzo Aldobrandini. Il presente scambio di note è volto ad aggiornare l'Accordo precedente alla luce delle mutazioni giuridiche intervenute nel ventennio trascorso, in particolar modo in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali, adeguandolo a quello previsto

per gli altri organismi simili con sede in Italia. Si prevedono altresì privilegi ed immunità dei funzionari e viene disciplinato il trattamento previdenziale ed assicurativo del personale.

Trattandosi di un adeguamento alla disciplina già applicata in Italia ad altri enti dello stesso tipo, si raccomanda all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge.

BRATINA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

25 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

25 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale per l'Unificazione del Diritto Privato (UNIDROIT) per l'aggiornamento dell'Accordo di sede del 20 luglio 1967, fatto a Roma il 5-9 giugno 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nell'articolo 9 dello stesso Scambio di Note.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.